

La sovranità fiscale

Politica e legislazione giurisdizionalista
negli anni del riformismo estense

ELIO TAVILLA

Lo scarso interesse che gli storici del diritto hanno costantemente manifestato nei confronti del giurisdizionalismo — tema da “storici” *tout court* e non da storici del diritto, tema che rischia di risolversi in una rassegna frammentaria e comparata di leggi sovrane, tema che impedisce l’enucleazione di istituti utili soddisfare il bisogno di categorizzazione squisitamente giuridica — è stato felicemente contraddetto da almeno un paio di recenti volumi: in ordine cronologico, quello di Alberto Lupano sul *De regimine Ecclesiae* del Chionio¹, e quello di Giuseppina De Giudici sulle potestà ecclesiastiche nella Sardegna settecentesca².

In realtà, questo versante della storia europea, ed italiana in particolare, segna una tappa importante, forse decisiva, in vista di quegli obiettivi di tendenziale uniformità giuridica — nel senso soggettivo delle persone ed oggettivo dei beni coinvolti — in cui consiste in significativa parte il processo politico, culturale e, naturalmente, giuridico verso la codificazione. Non per nulla, relativamente all’area italiana, tale processo prese avvio prima che altrove nel regno sabauda, in quanto fu proprio Vittorio Amedeo II, in seguito al trattato di Utrecht, a riuscire a dotare il suo dominio di uno spessore politico e strutturale tale da consentirgli con successo una strategia di acquisizione (e di riacquisizione) di potestà sovrane³. La circostanza che le immunità e

1. A. LUPANO, *Verso il giurisdizionalismo subalpino: il De regimine Ecclesiae di Francesco Antonio Chionio nella cultura canonistica torinese del Settecento*, Deputazione Subalpina di Storia Patria, Torino 2001.

2. G. DE GIUDICI, *Il governo ecclesiastico nella Sardegna sabauda (1720–1761)*, Jovene, Napoli 2007.

3. Cfr. G. QUAZZA, *Le riforme in Piemonte nella prima metà del Settecento*, I, STEM,

i privilegi ecclesiastici potessero ricondursi alla « categoria di diritto arbitrario », cioè « ad atti graziosi di emanazione del sovrano o a sue concessioni *ad libitum* », come ha elegantemente rilevato Giuseppina De Giudici⁴, oppure, come con minor eleganza scriveva Carlo Antonio Pilati, alla « liberalità e dabbenaggine de' sovrani »⁵, ci dice comunque come il dato della configurazione giuridica di quelle immunità e di quei privilegi sia da considerarsi un *prius* rispetto agli obiettivi politico-diplomatici prefigurabili su quel medesimo terreno.

L'urgenza di costituire una sovranità dotata di efficaci leve giuridiche ed economiche si concentrò sulle due ampie zone grigie del privilegio nobiliare ed ecclesiastico, quest'ultimo ben più ostico da affrontare, in quanto sostenuto da un consolidato armamentario giuridico di supporto, da una rete di istituzioni e di strutture di dimensione per così dire internazionale, da un'alleanza ben radicata con i gruppi sociali più esposti all'impoverimento che in quelle istituzioni e in quelle strutture da tempo immemorabile trovavano, o erano indotte a trovare, fonti di sostegno materiale e spirituale⁶. Oltre che a Torino, anche a Firenze, Parma e Modena vennero ben presto intrapresi programmi giurisdizionalisti. Per Napoli e il Meridione d'Italia in generale occorrerebbe parlare a parte: è qui che i termini più schiettamente giuridici, connessi con la natura originariamente feudale del *Regnum*, assumono precocemente valenze di forte significato politico, sino a dar vita, già da fine Cinquecento, ad un « regalismo anticurialista » alimentato dal ceto dei « togati »⁷. Tra tutti, svetta il programma

Modena 1957; Z. SYMCOX, *L'età di Vittorio Amedeo II*, e G. RICUPERATI, *Il Settecento*, in *Storia d'Italia*, VIII.1, *Il Piemonte sabauda. Stato e territori in età moderna*, UTET, Torino 1994, rispettivamente alle pp. 271 ss. e 441 ss. Si vedano ora i più mirati rilievi di Alberto LUPANO, *Placet, exequatur, economato dei benefici vacanti: tre volti del giurisdizionalismo sabauda*, in questo stesso volume.

4. G. DE GIUDICI, *op. cit.*, p. 160.

5. C.A. PILATI, *Di una riforma d'Italia ossia dei mezzi di riformare i più cattivi costumi e le più perniciose leggi d'Italia*, 2a ed., Villafranca [i.e. Venezia] 1767, p. 33.

6. Sulla difficoltà "sistemica" di porre a critica i privilegi ecclesiastici, si vedano le notazioni espresse da Raffaele AJELLO a proposito di Pietro Giannone (e in polemica con Carlo Bertelli) in *Arcana Juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Jovene, Napoli 1976, in particolare alle pp. 257 ss.

7. Mi limito qui a ricordare il contributo fondamentale Agostino LAURO, *Il giurisdizionalismo pregiannoniano nel Regno di Napoli*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1974, e, più di recente, il pregevole studio di Dario LUONGO, *Vis Jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Jovene, Napoli 2001.

giurisdizionalista maturato a Vienna, con forti ricadute in Lombardia e che, con Giuseppe II, divenne persino modello di riferimento, a volte anche in negativo, per i sovrani italiani⁸.

La politica ecclesiastica asburgica costituisce un elemento indubbiamente utile per illustrare in modo ragionato la legislazione estense su tale versante. Il “giurisdizionalismo” modenese prende corpo soprattutto in seguito al perseguimento di una strategia di avvicinamento a Vienna, avviata da Francesco III nel 1753 con un’intesa matrimoniale e culminata nel 1771 con le nozze tra la nipote Maria Ricciarda e l’arciduca Ferdinando⁹. L’«assorbimento austriaco del ducato estense», come venne definito da Luigi Simeoni in uno studio del 1919¹⁰, contribuì senz’altro a definire in termini più marcati la politica giurisdizionalista del piccolo ducato; il quale, tra l’altro, vantava nei confronti della Curia romana una storica pendenza, risalente all’epoca della devoluzione di Ferrara allo Stato pontificio nel 1598 in seguito all’estinzione della linea maschile diretta con la morte di Alfonso II¹¹.

Tale vertenza ebbe una sua inopinata reviviscenza nel 1708. Si tratta della celebre questione di Comacchio e delle sue valli, venuta alla ribalta in seguito all’occupazione delle truppe imperiali di Giuseppe I, circostanza che diede vita ad un’appassionata *querelle*, condotta in punta di penna, tra Giusto Fontanini¹² e Ludovico Antonio Muratori¹³.

8. Sulla politica ecclesiastica di Giuseppe II, restano fondamentali i 5 volumi di F. MAAS, *Quellen zu seiner Geschichte in Österreich 1760–1790*, pubblicati tra il 1951 e il 1961 dall’editore Herald di Vienna. Si veda inoltre la sintesi offerta da E. Kovács alla voce *Giuseppinismo*, in *Dizionario degli istituti di perfezione*, 4, Edizioni Paoline, Roma 1977, coll. 1354–1358.

9. H. GASSER, *Lo Stato di Modena e l’Impero*, in *Lo Stato di Modena. Una capitale, una dinastia, una civiltà nella storia d’Europa*, II, Ministero per i Beni e le Attività Culturali — Direzione Generale per gli Archivi, Roma 2001, pp. 1156–1157.

10. L. SIMEONI, *L’assorbimento austriaco del Ducato estense e la politica dei duchi Rinaldo e Francesco III*, Blondi e Parmeggiani, Modena 1919 (rist. an., Aedes Muratoriana, Modena 1986).

11. Cfr. G.L. MASETTI ZANNINI, *La capitale perduta. La devoluzione di Ferrara 1598 nelle carte vaticane*, Corbo, Ferrara 2000.

12. *Il dominio temporale della Sede apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli*, Roma 1708; *Difesa seconda del dominio temporale sopra la città di Comacchio*, Roma 1711; *Risposta a varie scritture contro la Santa Sede in proposito di Comacchio*, Roma 1720.

13. *Osservazioni sopra una lettera intitolata Il dominio temporale della Sede Apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli, distese in una lettera ad un prelato della corte di Roma*, [s.l., s.n.] 1708; *Altra lettera diretta ad un prelato della corte di Roma in risposta ad una Scrittura pubblicata nell’ottobre del 1708 e intitolata: Il dominio temporale*

La *Piena esposizione dei diritti imperiali ed estensi sopra la città di Comacchio*¹⁴, in particolare, rappresenta il punto di svolta della vocazione del futuro autore degli *Annali d'Italia*. È noto che la controversia venne a sciogliersi nel 1724 con la rinuncia imperiale di Carlo VI al territorio conteso, un esito che se per Muratori rappresentò una bruciante sconfitta intellettuale, per la corte estense ne rappresentò una ben più grave sul piano politico, appena attenuata dall'acquisto — dietro sonante denaro — del feudo imperiale di Mirandola nel 1711¹⁵.

Proprio questi anni risultano particolarmente tribolati per il ducato estense, come del resto per molti Stati italiani ed europei. Depressione economica e prolungata instabilità politica, legate alle guerre di successione, avevano prodotto — uso ancora le parole di Giuseppina De Giudici — « un'intensa attività di studio dedicata all'analisi dei mezzi per lo sfruttamento e la gestione più razionale delle risorse economiche e finanziarie degli Stati »¹⁶. Compreso in questo obiettivo vi era anche la limitazione del privilegio ecclesiastico. Come ha notato opportunamente a suo tempo lo storico dell'economia Carlo Poni,

della Sede Apostolica sopra la città di Comacchio per lo spazio continuato di dieci secoli, [s.l., s.n.] 1708; *Alla Sacra Cesarea Real Maestà di Gioseffo I imperadore de' Romani felicissimamente regnante. Umilissima supplica di Rinaldo d'Este duca di Modena per le controversie di Comacchio*, [s.l., s.n.] 1710; *Succinta esposizione delle ragioni del S. R. Imperio e della serenissima Casa d'Este sopra Comacchio*, [s.l., s.n.] 1710; *Quistioni comacchiesi, ove si espongono i punti superflui, a' quali vorrebbe la Camera Apostolica ridurre la controversia di Comacchio, e si fissano i veri, a' quali s'ha essa da ridurre*, [s.l., s.n.] 1711; *Piena esposizione de i diritti imperiali ed estensi sopra la città di Comacchio, in risposta alle due difese del Dominio e alla Dissertazione istorica, s'aggiunge una tavola cronologica, con un'appendice d'investiture cesaree, e d'altri documenti spettanti alla controversia di Comacchio*, [s.l., s.n.] 1712; *Disamina di una scrittura intitolata Risposta a' varie scritture e pubblicata in Roma nell'anno 1720 in proposito della controversia di Comacchio*, [s.l., s.n.] 1720.

14. Cit. alla nt. precedente.

15. A. MAESTRI, *Accordi segreti fra Rinaldo d'Este duca di Modena ed il marchese di Priè ambasciatore cesareo per l'acquisto della Mirandola (1708–1711)*. Documenti inediti tratti dalla Biblioteca Estense (mms. Campori) e dall'Archivio di Stato di Modena, Modena 1911; L. SANDRI, *La questione di Comacchio attraverso le carte del card. Galeazzo Marescotti*, in « Rivista di Storia della Chiesa in Italia », 5 (1950), pp. 1–125; G. QUAZZA, *Il problema italiano alla vigilia delle riforme (1720–1738)*, in « Annuario dell'Istituto Storico Italiano per l'Età Moderna », 6 (1954), pp. 25–30; O. ROMBALDI, *Mirandola dai Pico agli Estensi: problemi*, in *Mirandola e le terre del basso corso del Secchia dal medioevo all'età contemporanea*, I, *Territorio e società*, Aedes Muratoriana, Modena 1984, p. 50; L. LONDEI — M. MORENA, *Lo Stato di Modena e la Santa Sede*, in *Lo Stato di Modena*, cit., II, pp. 1166–1167.

16. G. DE GIUDICI, *op. cit.*, p. 233.

Lo stato estense, sull'esempio di altri stati della penisola, non si limitò a perseguire la rottura dei vecchi vincoli tradizionali fra lo Stato e la Chiesa, ad eliminare i privilegi ecclesiastici sul terreno giuridico e tributario, ma investì la proprietà ecclesiastica come tale allo scopo di impedirne l'aumento e di ridurne l'estensione¹⁷.

Se tale quadro di contesto apparirà senz'altro di palmare evidenza alla luce dei provvedimenti normativi di Francesco III, di cui a breve si parlerà, vanno comunque posti in debito risalto alcuni passaggi "obbligati" di politica fiscale, nella sua più ampia accezione, adottati durante gli anni delle guerre di successione, quando il duca Rinaldo venne a trovarsi in uno stato di emergenza finanziaria senza precedenti, aggravato in sovrappiù dall'ingente esborso dovuto, come detto, all'acquisto di Mirandola. Si apriva in tal modo una prima fase — compresa tra il 1711, anno di acquisizione di Mirandola, e la metà del secolo, alla fine cioè della lunga fase delle guerre di successione che avevano devastato i territori estensi — in cui il duca Rinaldo e il figlio Francesco III ebbero modo di realizzare una nutrita serie di provvedimenti di carattere fiscale *latu sensu*, evidentemente non strutturali, bensì caratterizzati in buona parte dalla occasionalità. In tal senso vanno lette le periodiche autorizzazioni rilasciate dai pontefici per consentire di procedere all'imposizione di prelievi straordinari a carico degli enti ecclesiastici insistenti sul territorio estense¹⁸.

Il legame conclamato tra dissesto finanziario ed emergenze belliche ebbe tra l'altro come effetto di portare alla ribalta il Magistrato degli Alloggi, l'organismo che già sin dal 1691 era stato investito del compito di provvedere al mantenimento delle truppe straniere di stanza nel ducato e che, proprio nei primi anni del secolo entrante, si trasformò in un'istituzione vocata in via principale al censimento del patrimonio immobiliare e alla relativa tassazione¹⁹. È quanto si registra con la *Grida sopra il nuovo estimo* del 28 luglio 1711, con cui Rinaldo procedette

17. C. PONI, *Aspetti e problemi dell'agricoltura modenese dall'età delle riforme alla fine della Restaurazione* (già in *Aspetti e problemi del Risorgimento a Modena*, Stem Mucchi, Modena 1963), in ID., *Fossi e cavedagne benedicon le campagne. Studi di storia rurale*, il Mulino, Bologna 1982, pp. 175 ss., p. 139.

18. Risulta ancora utile la ricognizione offerta da G. SALVIOLI, *Miscellanea di legislazione estense*, tipografia Puccio, Palermo 1898, in particolare alle pp. 13 ss.

19. Cfr. G. SANTINI, *Lo Stato estense tra riforme e rivoluzione. Lezioni di Storia del diritto italiano*, 1987, pp. 61 ss.

all'aggiornamento delle titolarità e delle consistenze dei possedimenti fondiari, nonché alla ponderazione delle corrispondenti imposte²⁰: il limite, evidentissimo, di tale operazione — preludio al ben più incisivo catasto a venire — risiedeva nella natura sostanzialmente volontaria delle denunce.

Dopo tale censimento, che si chiuse nel 1717, il Magistrato degli Alloggi si trovò naturalmente deputato a gestire la riscossione delle imposte, le quali, in via straordinaria e sulla base delle autorizzazioni pontificie concesse, riguardarono anche i beni della Chiesa. Tra il secondo e il terzo decennio del secolo Roma autorizzava due grandi prelievi straordinari: la prima concessione era contenuta in una bolla di Clemente XI del 2 agosto 1720 ed era connessa con il recupero dei debiti contratti dallo Stato per le spese militari sostenute²¹; la seconda proveniva da Clemente XII (breve del 7 marzo 1736) e riguardava le spese sostenute per il sostentamento delle truppe straniere di passaggio nel ducato²². Va segnalato come in questa occasione l'entità dell'imposta, fermo il carattere della straordinarietà, era rimessa alla discrezionalità sovrana; il vescovo di Modena, come segno di cauta collaborazione, invitava il clero locale, patentemente riluttante, a provvedere alle denunce dei beni da sottoporre a contribuzione e, quindi, a versare il dovuto.

Il clima sembra mutare dopo il 1737, anno della morte del duca Rinaldo e dell'ascesa del figlio. Francesco III interpreta diversamente le autorizzazioni concesse fino all'anno prima, nel senso di ritenere di non doversi più limitare a singole ed occasionali imposte, ma di poter mettere in discussione *tout court* le immunità fiscali connesse alla natura religiosa o assistenziale degli enti. Il Magistrato degli Alloggi sarà pertanto destinato a rivestire un ruolo più specificamente fiscale e, in tale ottica, incorporerà l'ufficio dell'estimo per la valutazione del patrimonio immobiliare da assoggettare e provvederà con maggiore energia e intensità a definire il quadro impositivo e le quote contri-

20. G. SALVIOLI, *Miscellanea*, cit., pp. 17–18; C. PONI, *op. cit.*, p. 193; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 63; E. TAVILLA, *Confraternite, opere e luoghi pii nel Ducato estense: problemi politici e giuridici nell'età delle riforme*, in « Rivista di Storia del Diritto Italiano », 78 (2005), p. 277.

21. Cfr. G. SALVIOLI, *La legislazione di Francesco III duca di Modena (da documenti inediti dell'Archivio di Stato di Modena)*, Vincenzi e nipoti, Modena 1898, p. 8; G. SANTINI, *op. cit.*, pp. 62–63.

22. Cfr. G. SALVIOLI, *La legislazione*, cit., p. 4; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 63.

butive. Il punto di forza del Magistrato era costituito dalla capacità di delineare un quadro praticabile di pressione impositiva tale da coinvolgere, senza eccessive resistenze, le autorità ecclesiastiche. In realtà, più che di resistenze occorrerebbe parlare, almeno in questa prima fase risalente agli anni Cinquanta, di malcelata renitenza, per combattere la quale si perseguiva la via, certo di non particolare efficacia, della reiterazione dei provvedimenti impositivi, delle notificazioni, delle ammonizioni.

Perché comunque il Magistrato degli Alloggi potesse operare al riparo delle contestazioni di legittimità, occorre ottenere preventivamente un'autorizzazione pontificia. Francesco III aveva espresso aperta irritazione per quanto concesso da Benedetto XIV nel 1750²³, le cui aperture contributive apparivano meno generose di quanto lo erano state invece nei confronti di altri Stati (Regno di Sardegna, Regno di Napoli, Repubblica di Genova), interpretando il differente trattamento come la prova di una scarsa considerazione politica goduta dal piccolo ducato, uscito territorialmente accresciuto, ma economicamente a pezzi, dalle tre guerre di successione²⁴. Tra il luglio 1750 e il dicembre 1751 si susseguono una serie di notificazioni e di « intimazioni » a cura del Magistrato degli Alloggi circa l'imposta sui beni immobili che avrebbe dovuto colpire anche quelli ecclesiastici, pur nella misura ridotta della metà rispetto alla quota gravante sui « laici »²⁵. Si segnala in particolare, per il dettaglio della prescrizione e per il tono ultimativo adottato, la « Intimazione a tutti gli Ecclesiastici Secolari e Regolari della imposta sopra i loro terreni ed altri fondi di rendita a quella soggetti » del 10 settembre 1751²⁶. Richiamando

23. Sul breve del 4 settembre 1750, cfr. L. PUCCI, *Ricerche sulla vita e sull'opera economica di Lodovico Ricci*, in « Bollettino del Museo del Risorgimento », 7 (1962), pp. 28–29; G. ORLANDI, *Le campagne modenesi fra Rivoluzione e Restaurazione (1790–1815)*, Aedes Muratoriana, Modena 1967, pp. 19–20; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 63; E. TAVILLA, *Giuseppe Maria Bondigli: chi era costui?*, in *Giuseppe Maria Bondigli. Giurista e uomo di Stato nell'età delle riforme (1691–1763)*, a cura di E. Tavilla, Artestampa, Modena 2008, p. 15. La relativa notificazione del Magistrato sugli Alloggi fu diramata in data 29 dicembre 1750 (E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 277).

24. Sulle reazioni critiche di Francesco III al breve di Benedetto XIV, O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi del Settecento modenese I, Stato e società nel Ducato estense. Contributi di studio*, Aedes Muratoriana, Modena 1982, p. 18.

25. Cfr. C. PONI, *op. cit.*, p. 193.

26. E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 277, nt. 21.

le precedenti notificazioni del 22 luglio²⁷ e 29 dicembre²⁸ dell'anno prima e del 3 settembre dell'anno corrente²⁹, che evidentemente non avevano prodotto i risultati sperati, l'intimazione rinnovava l'obbligo di pagamento dell'imposta nella misura di 5 lire, 16 bolognini e 3 denari in ragione di ogni singolo soldo d'estimo. Ma se tra il dicembre 1751 e lo stesso mese del 1752 si succedettero almeno sei altri « avvisi »³⁰, alcuni dei quali contenenti dilazioni alla regolarizzazione, è ben chiaro che il fenomeno della « trascuratezza e negligenza dei disubbidienti »³¹ tra gli ecclesiastici era e resterà tutt'altro che marginale.

L'aggressiva politica fiscale perseguita da Francesco III, alle prese con il nodo drammatico dei debiti di guerra — che tra l'altro produsse nel 1746 la famigerata vendita di Dresda, il trasferimento a titolo oneroso di un centinaio di pregiatissime opere della quadreria estense³² — aveva bisogno non soltanto di rendere operativi gli obblighi fiscali, ma anche di prevenire le prassi elusive che il passaggio di beni immobili dai laici agli ecclesiastici era fatalmente destinato a produrre. Si trattava di una problematica tutt'altro che nuova. Già a fine Quattrocento, su richiesta del duca Ercole I, i papi Innocenzo VIII e Alessandro VI si erano espressi con due *litterae* rispettivamente del 1492 e del 1494. Proprio a tale *litterae* il pontefice Benedetto XIV faceva riferimento nel suo *breve* del 13 marzo 1752 per assicurare Francesco III che il trasferimento di beni immobili dai laici agli enti ecclesiastici, ai monasteri o ai luoghi pii in virtù di contratti, alienazioni *inter vivos* o per ultima

27. « Notificazione dell'Amministrazione Generale del Magistrato sopra gli Alloggi che ordina il pagamento dell'imposta sugli immobili », in ARCHIVIO DI STATO DI MODENA, Gridario, E, *Grìde a stampa in volume* (d'ora in avanti ASMO, Gridario), vol. Z, n. 498.

28. In ASMO, Gridario, vol. Z, n. 521.

29. In ASMO, Gridario, vol. AA, n. 569.

30. « Avviso agli ecclesiastici secolari e regolari per il pagamento della imposta » del 16 dicembre 1751, in ASMO, Gridario, vol. AA, n. 578; « Avviso agli ecclesiastici secolari e regolari per il pagamento della imposta » del 17 aprile 1752, ivi, vol. AA, n. 592; « Notificazione » del 19 agosto 1752, ivi, vol. AA, n. 605; « Intimazione » del 25 agosto 1752, ivi, vol. AA, n. 606; « Intimazione » del 7 settembre 1752, ivi, vol. AA, n. 608; « Avviso » del 12 dicembre 1752, ivi, vol. AA, n. 618.

31. È l'espressione usata dall'avviso del 17 aprile 1752 cit. alla nt. precedente.

32. O. BARACCHI GIOVANARDI, *La vendita di Dresda*, Aedes Muratoriana, Modena 1982; J. WINKLER, *La vendita di Dresda*, Edizioni Panini, Modena 1989. A concludere le trattative fu decisivo l'apporto di Giuseppe Maria Bondigli, giurista e uomo di fiducia di Francesco III, in seguito fattore camerale (1749), componente della Congregazione degli affari ecclesiastici e misti (1755) e segretario di Stato (1757). Cfr. E. TAVILLA, *Giuseppe Maria Bondigli*, cit., p. 14.

volontà, non avrebbe comportato il mutamento dello statuto fiscale dei beni medesimi, i quali avrebbero pertanto continuato a soggiacere all'imposizione piena e non a quella dimidiata definita un paio di anni prima³³. Si tenga infine in debito conto che proprio a partire da 1752 anche le confraternite laicali furono sottoposte al controllo ispettivo del Magistrato degli Alloggi, che assunse il compito di esaminarne i bilanci e di valutarne il patrimonio³⁴.

Ma per metter in atto gli obbiettivi sottesi a tale versante della politica fiscale, occorre procedere alla creazione di istituzioni *ad hoc*. La prima tappa si apre nel 1755, con la creazione della Congregazione degli affari ecclesiastici e misti, a capo della quale viene posto il giurista, già presidente di Segnatura e ora consigliere intimo, Domenico Maria Giacobazzi³⁵, contestualmente impegnato nella redazione delle *Provvisoni, gride, ordini e decreti da osservarsi negli Stati di Sua Altezza Serenissima*, il primo, approssimativo incunabolo di un codice normativo messo a punto solo nel 1771³⁶. Il modello del nuovo organismo appare esemplato su quello toscano dell'Auditore della Regia Giurisdizione, il cui scopo era, per usare le parole di Giovanni Santini, che tale analogia ha sottolineato, « la difesa della potestà sovrana contro le invadenze ecclesiastiche di qualsiasi natura »³⁷. Il salto di qualità si coglie in tutta la sua evidenza. Non che fossero mancati attriti politici e diplomatici già ai tempi di Rinaldo d'Este e di Innocenzo XIII, ma ora spiccavano senz'altro gli aspetti fiscali e finanziari della disputa. La creazione di un organo che avrebbe dovuto affrontare *ex professo* l'insistenza di pre-

33. « Literae apostolicae in forma brevis SS.mi D. N. Papae Benedicti XIV, super transitu bonorum immobilium laicorum in ecclesiasticorum, seu ecclesiarum potestatem, cum omnibus oneribus et gravaminibus, quibus per antea gravabantur », date a Roma in data 13 marzo 1752. Il breve fu integrato da altro del 23 marzo del medesimo anno, il quale, su espressa richiesta della corte estense, provvide ad estendere i suoi effetti anche al ducato di Massa: cfr. O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., pp. 18–19.

34. G. SALVIOLI, *Miscellanea*, cit., p. 15; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 65; E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 277 e 300.

35. Sul quale si veda la voce biografica approntata da L. TURCHI nel *Dizionario biografico degli italiani*, vol. 54, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, Roma 2000, pp. 120–121.

36. B. DONATI, *Il precedente legislativo del Codice Estense. Il gridario del 1755 e l'opera dei giuristi modenesi Domenico Maria Giacobazzi e Carlo Ricci*, in « Atti e Memorie dell'Accademia Nazionale di Scienze Lettere ed Arti di Modena », s. IV, 2 (1929), ora in Id., *Lodovico Antonio Muratori e la giurisprudenza del suo tempo. Contributi storico-critici*, Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza, Modena 1935, pp. 86 ss.

37. G. SANTINI, *op. cit.*, p. 96.

rogative giurisdizionali ecclesiastiche nei domini estensi non soltanto segnava una fase nuova, ma portava con sé l'esigenza di accompagnare la strategia politica con una più raffinata messa a fuoco dei profili più squisitamente giuridici della contesa.

Il realtà Giacobazzi, uomo di grande esperienza ma moderato e legato ai tradizionali rapporti di equilibrio tra Chiesa e Stato, appariva inadeguato alle urgenti aspettative ducali³⁸. Per cui, al primo riassetto organizzativo, coinciso appena due anni dopo con la trasformazione della Congregazione in Magistrato di Giurisdizione Sovrana, il presidente Giacobazzi fu posto in ombra dal lucchese Salvatore Venturini, uomo "nuovo" di tutt'altra grana e di aperture europee, che Francesco III aveva conosciuto qualche anno prima a Parigi³⁹. Del Magistrato, organo collegiale, Venturini assumeva il ruolo propositivo di intendente, mentre Giacobazzi restava presidente (ma in posizione appannata), affiancato dai giuristi Gian Pellegrino Fabrizi, consigliere di giustizia e già collaboratore di Giacobazzi nella redazione delle *Provvisioni*, Giuseppe Maria Bondigli, consigliere di Segnatura, e il "letterato" Pellegrino Loschi (destinato negli anni a venire a prendere in mano l'archivio e la biblioteca estensi creati dal Muratori) in funzione di segretario⁴⁰.

L'« attivismo accentratore », com'è stato definito⁴¹, del Venturini fa del Magistrato di Giurisdizione Sovrana un organo di impatto senza precedenti, con l'obiettivo ambizioso di tutelare l'ambito della sovranità dalle ingerenze ecclesiastiche e di reprimere queste ultime mediante una mirata strategia giuridica atta a evidenziarne il carattere abusivo ed illegittimo. La « Istruzione e regolamento del Magistrato sopra la Giurisdizione », concepito con tutta probabilità dallo stesso Venturini e promulgato in forma di chirografo ducale in data 5 giugno

38. Cfr. O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., pp. 19–26.

39. Lucchese di origine, uomo inquieto e cosmopolita, fu anche autore di un trattato, apparso anonimo e in latino, sulla tortura giudiziaria di sapore evidentemente beccariano (*De tormentis*, Lucca 1766). Spunti biografici vengono offerti da C. PONI, *op. cit.*, pp. 202–206, e da L. PUCCI, *Il processo Venturini (1777–1779). Dalla rivolta fiscale ai diritti del cittadino*, in « Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi », ser. XI, 17 (1995), pp. 301 ss.

40. Cfr. E. ANGIOLINI, *Il fondo del Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana presso l'Archivio di Stato: una "macchina del tempo" nel sistema documentario estense*, in « Quaderni Estensi », 5 (2013), p. 392. Cfr. anche G. SANTINI, *op. cit.*, pp. 98–99

41. L. PUCCI, *Il processo Venturini*, cit., p. 305.

1758, è un testo impressionante per la forza con cui vengono posti limiti al tradizionale esercizio delle prerogative della Chiesa, a carico di vescovi (per quanto riguarda la richiesta dell'assistenza del "braccio secolare"), di inquisitori (per prevenire abusi giurisdizionali), di ufficiali ecclesiastici (a cui si richiede competenza e stato laicale), con rilievi severi anche rispetto al « numero eccessivo di ecclesiastici », ritenuto esiziale proprio in relazione alle esenzioni personali e reali di cui godevano, preannunciando provvedimenti limitativi all'ingresso nello stato ecclesiastico, con conseguente « minorazione delle doti delle monacande », ispezione sulla costituzione dei benefici e trasferimento di beni « in mani morte »⁴².

Tra i più significativi interventi esecutivi dell'*Istruzione* realizzati dal Venturini nei primi mesi di attività si segnala, dal nostro angolo di interesse, una notificazione del luglio 1758 che obbligava a denunciare al Magistrato la consistenza della quota del patrimonio di famiglia costituito in vista della futura carriera ecclesiastica di un suo componente⁴³. La quota in oggetto veniva sottoposta alla vigilanza ispettiva del Magistrato medesimo, con l'obiettivo di scongiurare la sottrazione del relativo imponibile alla tassazione ordinaria. Tale provvedimento, insieme all'altro successivo di pochi mesi (editto del 1° dicembre 1758) « sopra la vita e i costumi degli ecclesiastici »⁴⁴, documenta molto bene l'inflessibile rigore del Venturini sul fronte giurisdizionalista.

Un rigore che però mancò di produrre tutti i suoi effetti, a causa del fronte di resistenza "moderato" costituito, all'interno del medesimo Magistrato, dal Giacobazzi e dal Bondigli, i quali non si peritarono di ostacolare in ogni modo le direttive del Venturini⁴⁵. I « diari » del

42. E. ANGIOLINI, *Il fondo del Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*, cit., pp. 392-393.

43. Una copia della notificazione (emessa in data 18 luglio 1758 e pubblicata il giorno dopo) è conservata in ASMo, *Gridario*, vol. CC, n. 861. Il provvedimento scatenò l'ira della Curia romana, che denunciò a tal proposito « diversi rilevanti abusi in pregiudizio della Immunità e della Giurisdizione ecclesiastica » (G. ORLANDI, *I religiosi dello Stato di Modena nel Settecento tra riforme e rivoluzione*, in *Lo Stato di Modena*, cit., II, p. 765).

44. E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., pp. 279-280.

45. Tra le tante contese interne al Magistrato, si segnala quella riferita dal Venturini al duca in data 11 luglio 1759 (ASMo, *Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*, busta n° 1) a proposito di alcuni casi di disposizioni testamentarie effettuate da minori a favore di manomorte. Per tali ipotesi, Bondigli e Giacobazzi, pur avvertendo la necessità di una « provvisione generale », ritenevano fosse preferibile attendere la fine dei lavori della « deputazione di ministri, avvocati e curiali per la riforma degli statuti ed ordinazioni di

Magistrato sopra la Giurisdizione, i verbali delle sessioni curati in prima persona dal Venturini, e le relazioni dello stesso indirizzate direttamente al duca⁴⁶, rappresentano un documento di straordinario interesse, in quanto registrano le attività e le dinamiche interne al Magistrato nonché tutti gli « affari » di natura ecclesiastica. In essi trovano spazio persino le frustrazioni a cui l'intendente andò incontro dal 1757 sino al 1762⁴⁷, anno in cui Venturini, dietro pressioni esplicite provenienti da Roma (attraverso il cardinale Alessandro Albani), fu assegnato ad altro incarico e il presidente Giacobazzi poté riprendere le redini dell'organismo⁴⁸.

Il tramonto della stella di Venturini contribuiva certamente a riportare un clima di maggior distensione all'interno del Magistrato di Giurisdizione. I rapporti con la curia pontificia, invece, non registrarono un così sensibile miglioramento. Pur senza quelle forzature che avevano reso insopportabile la presenza di Venturini, il Magistrato presieduto dal Giacobazzi — per un anno, tra il 1763 e il 1764, coadiu-

nuove leggi » (quella che avrebbe portato, dopo diverse vicissitudini, al codice del 1771), mentre Venturini, smontando pezzo per pezzo i rilievi dei due illustri esponenti del Magistrato della Giurisdizione, osservava che in nessuno Stato impegnato nelle riforme legislative (Toscana, Piemonte, Prussia) si fosse mai pensato di rinviare una necessaria legge su manimorte e ammortizzazioni in attesa della promulgazione del codice: « Sono molti anni (se vera è la notizia datami) che si lavora in un Codice per la Toscana, per molti s'è lavorato in quello di Piemonte, e per alcuni nella parte d'un Codice per gli Stati del Re di Prussia, ma non credo che, essendosi trovata e riconosciuta qualche legge necessaria per i Domini de' menzionati Sovrani, pendente la formazione de' Codici, sia stato da alcun Ministro suggerito di sospenderne la pubblicazione fin a quella de' ridetti codici ».

46. ASMO, *Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*, busta n° 1. Il primo « diario » è del 21 agosto 1759, l'ultimo del 28 marzo 1760. Altrettanto interessante è il *Memoriale segreto del Magistrato della Sovrana Giurisdizione* a cura del segretario del Magistrato Pellegrino Loschi (ASMO, *Magistrato poi Giunta suprema di giurisdizione sovrana*, busta n° 2), a suo tempo segnalato da C. PONI, *op. cit.*, p. 195 nt. 56.

47. Qualche esempio delle espressioni usate nei « diari »: « Né potei far a meno di modestamente lagnarmi che si permettono agli ordinari ed ecclesiastici molte collette e usurpazioni, quali fanno orrore e che spesso si contrasta al Sovrano ciò che è inseparabile dal Principato » (sessione del 13 dicembre 1759); « è inutile di far providenze in un giorno per distruggerle poi nel seguente » (sessione del 4 gennaio 1760); « Sarebbe stato molto utile di dar un esempio, ... ma neppure feci la proposizione per non stancarmi inutilmente » (sessione del 15 gennaio 1760). Ho avuto già modo di citare tali passi in *Confraternite*, pp. 281–282.

48. Le difficili trattative a Roma per circoscrivere le rabbiose richieste di azioni riparatrici da parte della Curia vaticana furono condotte dal Bondigli, il quale faticò non poco a trovare un punto di mediazione, individuato infine nella rimozione del Venturini dal Magistrato di Giurisdizione Sovrana. Cfr. O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., pp. 26–28.

vato dal segretario del Supremo Consiglio di Giustizia Bartolomeo Valdrighi, il futuro autore del Codice estense⁴⁹ — poté esprimere con maggiore ponderatezza quello che comunque restava l'obiettivo primario per il duca Francesco III: una riforma normativa, mirata e coerente, finalizzata alla riduzione, per quantità e qualità, delle esenzioni privilegiate, soprattutto di quelle a carattere reale. Che tale progettualità fosse di ampio respiro e attenesse al complesso del trattamento giuridico dei beni esenti, lo dimostra il fatto che il primo testo normativo in tal senso, il chirografo del 12 settembre 1763, riguardante principalmente i fedecommissi e le primogeniture, fosse integrato da altri 15 articoli relativi al trasferimento dei beni alle manomorte⁵⁰. Il chirografo riprendeva in buona sostanza i vari concordati con la Chiesa, e in particolare quello già rammentato del 1752, con cui Benedetto XIV confermava il regime giuridico e fiscale ordinario per i beni acquisiti dai laici. Si trattava, ad ogni modo, di un primo, parziale intervento. Sulla manomorta ecclesiastica saranno in seguito promulgati ulteriori provvedimenti specifici e via via sempre più dettagliati: con scansione regolare, i chirografi del 14 marzo 1764, del 14 maggio 1767 e del 20 gennaio 1770.

Il primo di tali chirografi, quello del 1764⁵¹ — consistente in 6 articoli, aggiuntivi ai 21 articoli sui fedecommissi e sulle primogeniture e ai 15 sulle manomorte già promulgati nel settembre dell'anno appena trascorso — interveniva in un anno segnato da una vera e propria crisi "umanitaria" determinata da una grave carestia, drammatica circostanza che pone le premesse, nello stesso '64, alla riunione di tutte le opere pie insistenti sul territorio modenese in un'unica Opera Pia Generale dei Poveri, nonché all'avvio della costruzione del Grande Albergo dei Poveri⁵².

49. Per una sintetica notizia biografica, mi permetto di rinviare alla voce, da me curata, Valdrighi, Bartolomeo, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, a cura di I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone e M.N. Miletti, il Mulino, Bologna 2013, II, pp. 2009–2010.

50. C. PONI, *op. cit.*, p. 195; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 66; E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., pp. 281–285. Il testo è integralmente riportato nella *Raccolta di leggi e statuti su i possessi ed acquisti delle manimorte, con varie dissertazioni di celebri autori* di Antonio Filippo ADAMI (presso Antonio Graziosi, Venezia 1767), pp. 82–86.

51. O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., pp. 37–38. Anch'esso è integralmente riportato in ADAMI, *Raccolta di leggi e statuti*, pp. 87–88.

52. D. GRANA, *Per una storia della pubblica assistenza a Modena. Modelli e strutture tra '500 e '600*, Aedes Muratoriana, Modena 1991, pp. 77 ss.

I chirografi del '63 e del '64 non introdussero novità di eccessivo rilievo (di maggior momento erano le norme sul privilegio nobiliare in essi contenute), in piena coerenza con la cautela con cui Giacobazzi orientava l'opera del Magistrato di Giurisdizione Sovrana da lui diretto, senza tuttavia per questo poter ridurre l'intensità delle proteste provenienti del Vaticano⁵³.

Qualcosa sarebbe però a breve mutato.

Un personaggio che sarà destinato ben presto a divenire uno dei ministri più influenti di Francesco III, l'abate e giurista Felice Antonio Bianchi⁵⁴, dal 1753 era alla guida dell'Intendenza del Buongoverno, l'anno seguente ribattezzata Magistrato del Buongoverno, un organo che, seguendo un percorso intrapreso un secolo prima, era stato investito del delicato compito di controllo delle amministrazioni locali, soprattutto sul versante dei bilanci⁵⁵. In tale veste, il Bianchi aveva già avuto modo di entrare in attrito col Magistrato di Giurisdizione Sovrana, a causa dei ricorrenti conflitti di attribuzione, inevitabili per organismi entrambi vocati, a diverso titolo e su differenti voci, alla sorveglianza delle entrate fiscali: tipico il caso delle opere pie, oggetto delle penetranti attenzioni sia del Buongoverno che della Giurisdizione Sovrana⁵⁶.

Come detto, il Venturini, invisato alla Curia romana, era stato spostato ad altro incarico, lasciando spazio alla politica più accomodante del Giacobazzi. Ma il 1767 sarà l'anno della svolta. Il Bianchi, che da tempo, oltre a guidare il Buongoverno, rivestiva il ruolo di segretario di Stato, era la personalità più indicata a dare alla Giurisdizione

53. Si segnala a tal proposito una *Risposta alla Memoria della Corte di Roma del 19 giugno 1764 riguardante il Magistrato della Giurisdizione*, su cui si veda G.C. MONTANARI, *Il Vescovato poi Arcivescovato di Modena (1598-1859)*, in *Lo Stato di Modena*, cit., II, p. 728.

54. Sul Bianchi, si vedano G. PISTONI, *Un ministro di Francesco III: Felice Antonio Bianchi*, in « Atti e memorie della Deputazione di storia patria per le antiche provincie modenesi », ser. XI, 6 (1984), pp. 155 ss.; D. ARECCO, *Era di San Cristoforo il Segretario del Ducato di Modena Felice Antonio Bianchi, amico di Spallanzani*, in « Urbs », XX.3 (settembre 2007), pp. 180-185; O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., pp. 98 ss.; P. DI PIETRO, *Edizione nazionale delle opere di Lazzaro Spallanzani*, p. I, Carteggi, I, p. 232.

55. Cfr. M. ABELSON, *Le strutture amministrative del ducato di Modena e l'ideale del buon governo (1737-1755)*, in « Rivista Storica Italiana », 81 (1969), pp. 512 ss.; Id., *Il Magistrato del Buon Governo e l'opposizione contro il dispotismo illuminato nel Ducato di Modena (1748-1755)*, in « Atti e Memorie della Deputazione di Storia Patria per le Antiche Provincie Modenesi », s. X, 6 (1971), pp. 53 ss.; G. SANTINI, *op. cit.*, pp. 85 ss.

56. E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 280.

Sovrana la dimensione istituzionale e politica di un vero e proprio dicastero, giusto nell'anno in cui il consiglio di Segnatura, collegio di governo risalente alla metà del XVI secolo, cambiava veste e assumeva la denominazione di Tavola di Stato, una sorta di consiglio di gabinetto con funzioni esercitate per specifiche materie di interesse strategico⁵⁷. Il 1° giugno 1767, la Giunta di Giurisdizione Sovrana, in seguito alla riforma ministeriale di cui si è accennato, diveniva Dipartimento, con a capo il Bianchi in veste di vero e proprio ministro⁵⁸.

Il Bianchi seppe interpretare con intelligenza e competenza un compito difficilissimo: far valere le ragioni e le prerogative dello Stato a scapito dei tradizionali e ben radicati "diritti" che la Chiesa esercitava nel territorio attraverso varie forme e su diversi fronti, tra cui quello del trattamento privilegiato dei beni ascrivibili a differente titolo ad enti ecclesiastici. Al contrario del Venturini, lanciato spesso su un piano di aperta contraddizione, per non dire di aperta provocazione, il Bianchi operò con discrezione, senza strappi e senza inutili e controproducenti *querelle* dottrinali, ma non per ciò deflettendo da una strategia complessiva di recupero delle competenze statali e non mancando di stringere su tale versante fruttuosi accordi con il ducato parmense e con la stessa Vienna.

La soppressione di molti enti pii e di ordini religiosi, nonché la presa in carico diretta dell'assistenza pubblica, realizzavano, sotto la crosta di un protagonismo statale in materia di governo dei poveri e della sanità, una consistente acquisizione di risorse mobili e immobili, tale da colpire duramente il privilegio patrimoniale della Chiesa⁵⁹: una politica che il duca Francesco III, dalla sua sede di Varese in qualità di governatore della Lombardia austriaca, seguiva con trepidazione, alternando un'energica azione giurisdizionalista a fasi di resipiscente comprensione delle insistenti proteste provenienti da Roma (proteste peraltro nutrite dall'indignazione nei confronti dell'azione della Ferma generale, a cui era stata devoluta la repressione degli ecclesiastici evasori e la facoltà di perquisire i *loca immunita*⁶⁰).

57. G. SANTINI, *op. cit.*, pp. 117-118; E. TAVILLA, *Riforme e giustizia nel Settecento estense. Il Supremo Consiglio di Giustizia (1761-1796)*, Giuffrè, Milano 2000, pp. 170-171.

58. G. ORLANDI, *I religiosi*, cit., p. 36; E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., pp. 286-287.

59. G. ORLANDI, *I religiosi*, cit., pp. 765-766; D. GRANA, *Le istituzioni di assistenza e beneficenza di Modena capitale*, in *Lo Stato di Modena*, cit., II, pp. 851-852.

60. O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., p. 110.

Sotto la regia del Bianchi si realizzava la stagione più intensa di riforma giurisdizionalista, nel senso della produzione di una coerente, anche se parziale, legislazione capace di ridurre in modo significativo il trattamento privilegiato dei patrimoni ecclesiastici e la consistenza di questi ultimi⁶¹.

Giusto alla vigilia della creazione del Dipartimento di Giurisdizione sovrana, il Bianchi, pronto ad assumerne la guida, contribuì all'estensione dell'editto del 14 maggio 1767⁶², avente ad oggetto, come altri provvedimenti analoghi adottati in Toscana, in Piemonte e nel ducato parmense⁶³, il ridimensionamento della manomorta e delle relative esenzioni fiscali, ai fini di un adeguamento della condizione giuridica di quei beni alla normativa (fiscale *in primis*) ordinaria.

Concepito come uno strumento di « migliore intelligenza » dei già ricordati editti del 12 settembre 1763 e del 14 marzo 1764, da riunire in un “testo unico” « a scanso di que' dubbî e contestazioni che potessero insorgere », esso aveva il suo cuore pulsante nell'art. 1. Tale articolo, oltre a precisare la vigenza della legge anche nei territori feudali, prevedeva un decreto (o « licenza » o « grazia ») di « ammortizzazione », da sollecitare per tempo all'autorità ducale e da questa eventualmente rilasciata « per modo di solennità sostanziale », ai fini del perfezionamento e dell'efficacia di ogni atto che, a qualsiasi titolo — compresi

61. Ivi, pp. 101–119.

62. G. SANTINI, *op. cit.*,; E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 283–284.

63. Vanno ricordate in particolare due leggi toscane sulle manimorte, una dell'11 febbraio 1751 ed l'altra del 2 marzo 1769 (edite da S. DI BELLA in *Chiesa e società civile nel Settecento italiano*, Milano 1982, pp. 265–269 e 385–395), su cui F. DIAZ, *I Lorena in Toscana. La reggenza*, Torino 1988, pp. 93–100, e M. ROSA, *La revisione della legge di ammortizzazione (1751): il confronto tra Pompeo Neri e Giulio Ruccellai*, in *Pompeo Neri*, a cura di A. Fratoianni e M. Verga, Società Storica della Valdelsa, Castelfiorentino 1992, pp. 87 ss., e D. EDIGATI, *L'abolizione della giurisdizione temporale della Chiesa in Toscana. Linee ricostruttive di una lunga e complessa riforma leopoldina (1776–1784)*, in « Studi Senesi », 121 (2009), pp. 291–293. Sugli editti parmensi di ammortizzazione e perequazione del 1764 e del 1765 — integralmente editi da L. CORRADI, *La politica ecclesiastica degli ultimi Borboni a Parma. Contributo allo studio del diritto ecclesiastico pre-unitario*, Cedam, Padova 1992, pp. 81–90 —, si vedano U. BENASSI, *Guglielmo du Tillot. Un ministro riformatore del secolo XVIII*, in « Archivio storico per le province parmensi », n.s., 20 (1920), pp. 59–60, e 24 (1924), pp. 119–120; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, II, *La Chiesa e la repubblica dentro i loro limiti*, Einaudi, Torino 1976, pp. 216 e 219; G. TOCCI, *Il ducato di Parma e Piacenza*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XVII, *I Ducati padani*, Utet, Torino 1979, p. 306; L. CORRADI, *op. cit.*, pp. 7–8. Sulla « perequazione » in Piemonte, R. ZANGHERI, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Einaudi, Torino 1980, pp. 93 ss., e SYMCOX, *op. cit.*, pp. 528 ss.

« il passaggio di beni per successione intestata » (art. 10), le locazioni *ad longum tempus* (art. 17) e il trasferimento di beni enfiteutici o livellari (art. 18), ma con esclusione della permuta (art. 15) — fosse finalizzato a trasferire a manimorte « dominio o possesso di beni sì immobili che mobili, luoghi di monte, censi, crediti, denari ». La richiesta della licenza o decreto di ammortizzazione, da motivare, non poteva in alcun modo essere condizionata dalla privilegiata condizione giuridica e sociale del disponente ed era obbligatoria solo qualora il valore dei beni da trasferire superasse la ventesima parte del patrimonio del dante causa o dell'asse ereditario del *de cuius*, per un valore comunque mai inferiore alle 3.000 lire modenesi.

La richiesta di ammortizzazione doveva essere avanzata in forma di supplica mediante « memoriale », nel quale sarebbero dovuti risultare con « verità e ragionevolezza » i motivi alla base dell'istanza (art. 6), da vagliare sulla scorta di un « sentimento » formulato con apposita relazione dal Supremo Consiglio di Giustizia in seguito ad istruttoria « estragiudiciale ed economica » (art. 7). Il decreto di ammortizzazione assumeva quindi il carattere di provvedimento di grazia, vale a dire discrezionale e assunto in forza del *ius dispensandi* in capo al principe, benché adottato sulla base di una relazione tecnica fornita dal massimo organo giurisdizionale del ducato⁶⁴.

Che la normativa fosse animata da un'evidente *ratio* di carattere fiscale appare evidente dalla dichiarazione — espressa in termini assolutamente prescrittivi — secondo la quale i beni che alla fine del procedimento avessero ottenuto il decreto ammortizzativo, e quindi fossero passati in manomorta, avrebbero dovuto « restare sottoposti ed ipotecati a tutti gli oneri pubblici e camerali, niuno eccettuato, e tanto imposto che da imporsi in avvenire per qualunque causa », pena la nullità immediata e retroattiva del trasferimento medesimo e dei suoi effetti (art. 6). Alla luce della medesima *ratio* va letto l'art. 13, che

64. Sui provvedimenti di grazia nella tradizione e nella prassi giuridica estense, E. TAVILLA, *La favola dei Centauri. "Grazia" e "giustizia" nel contributo dei giuristi estensi di primo Seicento*, Giuffrè, Milano 2002, in specie alle pp. 48 ss. Per una reviviscenza del dibattito negli anni di cui stiamo parlando, E. TAVILLA, *Riforme e giustizia*, cit., p. 161. Per un caso specifico sollevato nel foro di Mirandola, con l'intervento del giovane avvocato Giuseppe Luosi, futuro ministro napoleonico, E. TAVILLA, *La formazione di Giuseppe Luosi: un percorso à rebours*, in *Giuseppe Luosi, giurista italiano ed europeo. Traduzione, tradizione e tradimenti della codificazione. A 200 anni dalla traduzione in italiano del Code Napoléon (1806-2006)*, a cura di E. Tavilla, Archivio Storico del Comune di Modena, Carpi 2009, pp. 63-65.

estendeva la qualifica di manomorta alle « congregazioni e luoghi pii, ancorché laicali », sotto le cui apparenti finalità di assistenza e beneficenza si celevano non infrequentemente cospicui patrimoni esenti da tassazione ordinaria. Restava confermata l'esenzione per quegli « ospizi e alberghi ed altre opere le quali, di loro istituzione e natura o per commissione e dipendenza del governo secolare, hanno per primario oggetto il sollievo de' poveri, orfani, pupilli, dotazioni di zitelle e di altre persone miserabili », nonché i patrimoni degli « spedali tanto degl'infermi quanto degli esposti, mentecatti e invalidi », a condizione però che non ne venissero istituiti altri senza beneplacito ducale *ad hoc*.

L'editto del 1767 verrà riedito ed arricchito di altri 7 articoli con il chirografo 20 gennaio 1770⁶⁵, il quale, tra l'altro, introduceva l'elemento della libera commerciabilità degli immobili e, in tale ottica, erano favoriti tutti gli atti importanti « consolidazione di dominio utile col diretto », al fine di riportare la titolarità dei beni sottoposti ad oneri, canoni e censi di natura para-feudale in capo a « persone suddite e laiche », fatti i salvi i riscatti dovuti.

Tale quadro verrà confermato e anzi rafforzato dal titolo VII del libro II del codice estense del 1771, intitolato *Delle mani morte e delle persone di mano morta*⁶⁶, nel quale erano trasfuse le norme del 1767 e del 1770 in una chiara prospettiva di affermazione dei « diritti della sovranità », espressamente richiamati dall'art. 33. Va in questa sede richiamato il contributo che il Supremo Consiglio di Giustizia, il massimo organo giudicante del ducato, seppe dare alla corretta applicazione delle norme sulle manimorte, esprimendo una coerente propensione all'accoglimento dei ricorsi provenienti da chi, beneficiario di un lascito testamentario, si ritenesse danneggiato da una contestuale disposizione a favore di un ente ecclesiastico, rubricabile come manomorta; le pronunce normalmente dichiaravano nulla solo la parte del legato colpita dal divieto della legge e consentivano pertanto l'esecuzione delle altre disposizioni che rimanevano impregiudicate a vantaggio del ricorrente⁶⁷.

65. C. PONI, *op. cit.*, p. 139; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., II, p. 99; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 66–67; E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 287; M. ROSA, *La contrastata ragione. Riforme e religione nell'Italia del Settecento*, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 2009, p.181.

66. E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 288.

67. E. TAVILLA, *Riforme e giustizia*, cit., p. 426. Da un diverso punto di vista, invece,

Che il contesto complessivo di quei « diritti della sovranità » richiamati da tale articolo fosse quello della potestà fiscale è palese se prendiamo in considerazione la norma più dirompente tra quelle riconducibili al programma giurisdizionalista estense. L'editto di « parificazione » dell'11 luglio 1768, superando il compromesso raggiunto con il pontefice nel 1750 circa l'assoggettamento provvisorio del patrimonio ecclesiastico ai tributi ordinari nella misura del 50%, interveniva per affermare l'integrale esigibilità dell'« imposta generale dell'estimo », gravante ora su tutti i beni di cui la Chiesa e i suoi enti risultassero titolari a partire dal 1620, con la conseguenza che l'assoggettamento ai tributi nella misura della metà della quota ordinaria poteva ormai essere vantata solo e intanto per quella parte di patrimonio acquisita prima di quella data⁶⁸.

È certamente la riforma più coraggiosa tra quelle concepite dal Bianchi e approvate dal duca Francesco III. E infatti venne accolta come un fulmine a ciel sereno dalla curia romana, che si attendeva al massimo un rinnovo della sottoposizione fiscale nella misura solita della metà. Il Bianchi, in quei convulsi giorni, salutava il decisivo passo compiuto dal suo duca in termini assai netti (ai limiti dell'impertinenza), incoraggiandolo a non temere le reazioni vaticane:

comunque vada a finire la cosa, io valuto sempre moltissimo che V.A.S. non rimanga l'unico tra Sovrani che abbia mostrato di temere a far uso della propria potestà »⁶⁹.

Del resto, l'anno precedente, quello della promulgazione del primo editto sulle manimorte (14 maggio 1767), Bianchi aveva rassicurato Francesco circa il fatto che, « a confronto di quelle di altri Principi d'Italia », le norme adottate a Modena

qualche anno prima, in occasione della promulgazione e dell'applicazione dell'editto del 14 maggio 1767, i supremi giudici vennero rampognati dal governo per avere avanzato « certe cavillose interpretazioni » che avrebbero finito per favorire oltremisura gli eredi *ab intestato* nel caso di lasciti nulli perché contrastanti con l'editto *de quo* (ivi, p. 305).

68. G. SALVIOLI, *La legislazione*, cit., p. 16; C. PONI, *op. cit.*, p. 193; G. ORLANDI, *Le campagne modenesi*, cit., p. 26; L. PUCCI, *Lodovico Ricci. Dall'arte del Buon Governo alla finanza moderna*, Giuffrè, Milano 1971, p. 74; F. VENTURI, *Settecento riformatore*, cit., II, p. 99; O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., p. 47; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 66; E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., pp. 287-288.

69. Cit. in O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., p. 113.

erano le più discrete e moderate, come discretissime e moderatissime sono le direzioni che ora si tengono per tutto il resto in materia di ecclesiastica giurisdizione »⁷⁰.

E, a mo' di rassicurazione ulteriore, ricordava i « giusti applausi » e i « complimenti » che il Kaunitz aveva espresso al duca stesso⁷¹.

È la politica del “fatto compiuto”, come è stato detto⁷², perseguito dal Bianchi con lucidità e una certa dose di spregiudicatezza:

Un'oncia di fatto vale più di una libbra di citazioni, e questo è il principio cardinale a cui io son sempre stato solito di attenermi per assicurare e per render più semplice e spedita l'esecuzione di simiglianti imprese »⁷³.

Il presente saggio non può contemplare l'analisi degli altri provvedimenti di marca giurisdizionalista assunti in questi anni dal segretario di Stato Bianchi⁷⁴, tra i quali la riduzione delle festività, la diminuzione del numero delle parrocchie, la cancellazione di immagini e di funzioni sacre, la soppressione di enti ed ordini religiosi⁷⁵, senza contare il tentativo, mai sopito ma infine abortito, di organizzare un'occupazione militare dei territori comacchiesi⁷⁶.

Eppure, proprio nei primi anni Settanta, anche la stella del Bianchi sembra appannarsi. L'Opera Pia Generale, ente assistenziale unificato voluto dal Bianchi nel 1764 e sovvenzionato inizialmente con i patrimoni derivanti dalle soppressioni, nel giro di qualche anno, anche a causa delle inefficienze nella gestione del Grande Albergo dei Poveri, finì col produrre un deficit incompatibile con lo stato delle finanze estensi⁷⁷. Inoltre, il tentativo di Francesco III di rendere coerente con la sua politica giurisdizionalista la normalizzazione dei rapporti con Roma,

70. Cit. *ivi*, p. 110.

71. Cit. *ivi*, p. 112.

72. *Ivi*, p. 116.

73. Cit. *ibidem*.

74. In parallelo con analoghe riforme adottate negli stessi anni nel ducato di Parma: va segnalata a tal proposito la corrispondenza tra Bianchi e il ministro Du Tillot, campione del giurisdizionalismo parmense, della quale dà sintetico conto O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., pp. 108–112.

75. Cfr. G. SALVIOLI, *Miscellanea*, cit., pp. 16 ss.; G. ORLANDI, *Le campagne modenese*, cit., pp. 17 ss. e 196 ss.

76. O. ROMBALDI, *Aspetti e problemi*, cit., pp. 112–113.

77. *Ivi*, pp. 117–119.

cogliendo l'occasione dell'ascesa al soglio pontificio di Clemente XIV, rese opportuno un cambio di guardia: il 1772 vide pertanto la trasformazione del Dipartimento in Giunta di Giurisdizione Sovrana prima, con ancora alla guida il Bianchi, e poi, nel 1774, in Suprema Giunta di Giurisdizione Sovrana, alla cui presidenza fu posto il conte abate Filippo Giuseppe Marchisio, legato al duca da significativi investimenti nella finanza pubblica (nonché azionista di riferimento della Ferma Generale), e del resto ben conosciuto a Roma, per avervi soggiornato in qualità di diplomatico della corte estense.

L'avvento di Marchisio in Giunta non interrompeva certo il programma giurisdizionalista, che ormai, dopo la pubblicazione del codice del 1771, confluiva in un più ampio processo di affermazione della potestà sovrana. La stessa curia pontificia, che aveva individuato e denunciato alcuni articoli controversi del medesimo codice⁷⁸, si mostrava comunque meno intransigente, probabilmente rassegnata al nuovo corso, e chiedeva di procedere a quei minimi ritocchi che avrebbero reso le riforme meno indigeste. Il duca nel frattempo appariva incerto, incline al compromesso. Propugnava un concordato con la Chiesa, sul modello di quelli realizzati qualche decennio prima, ma i suoi collaboratori, *in primis* quelli attivi nella Suprema Giunta di Giurisdizione, si mostrarono nettamente contrari. In una missiva del 1776, indirizzata al duca dalla Giunta presieduta dal Marchisio, era fatto chiaramente presente che

la sovranità vi perderebbe sempre per qualunque benché minima parte dovesse retrocedere dalle già adottate massime ormai universalmente introdotte in tutti i Principati cattolici⁷⁹.

Il consiglio era quello di farsi scudo con le analoghe politiche adottate da Giuseppe II, molto più energiche di quelle modenesi. Il contenzioso apertosi negli anni 1772–73 sui punti dolenti fissati dal codice — foro ecclesiastico, diritto d'asilo, cause matrimoniali, immunità fiscali — venne affrontato dalla Giunta con estrema fermezza e abilità, impedendo il raggiungimento di un concordato a cui la Chiesa e il duca avrebbero probabilmente preferito approdare.

78. Ne dà sommario conto, sulla base di una specifica documentazione conservata presso l'Archivio di Stato di Modena, G. SALVIOLI, *Miscellanea*, cit., pp. 18–19.

79. Cit. in G. SALVIOLI, *Miscellanea*, cit., p. 20.

Contemporaneamente, il Dipartimento di Buongoverno definiva in dettaglio le modalità di presentazione del bilancio a carico di confraternite ed opere pie, le quali, malgrado la loro natura laicale, rischiavano di rappresentare una delle vie con cui i patrimoni potevano essere sottratti all'imposizione ordinaria⁸⁰. Che vi fosse il sospetto che le finalità benefiche e assistenziali costituissero una via praticabile di elusione fiscale per le sostanze di origine ecclesiastica è dimostrato dalla severità con cui la Suprema Giunta di Giurisdizione ribadiva l'obbligo della formazione del bilancio, in seguito alla constatazione della pressoché totale inosservanza della rendicontazione⁸¹. Si aggiungano infine, tra i tanti provvedimenti adottati da Francesco III all'indomani del codice, l'istituzione dell'*exequatur* ducale per la vigenza delle bolle papali nel territorio estense (1772)⁸², nonché la creazione di un Economato Apostolico Ducale per la gestione dei benefici ecclesiastici vacanti (1774)⁸³.

La soppressione della Compagnia di Gesù (1773) rendeva nel frattempo meno inibita l'iniziativa dei sovrani⁸⁴. Ercole III d'Este, salito al seggio ducale alla morte del padre, nel 1780, non soltanto confermò tutte le riforme dei due decenni precedenti, ma anzi ne rafforzò gli effetti⁸⁵. Diverse sono le iniziative in tal senso: dal giro di vite imposto ai nuovi ingressi negli ordini religiosi (1782)⁸⁶ all'abolizione del Tribunale del Sant'Ufficio (1785)⁸⁷.

80. E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., pp. 292–293.

81. Ivi, p. 293.

82. G. SALVIOLI, *La legislazione*, cit., p. 16; G. ORLANDI, *Le campagne modenesi*, cit., pp. 27–28; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 68.

83. G. SALVIOLI, *Miscellanea*, cit., p. 25; G. ORLANDI, *Le campagne modenesi*, cit., p. 29; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 68.

84. G. SALVIOLI, *La legislazione*, cit., p. 17; G. ORLANDI, *Le campagne modenesi*, cit., pp. 204–207; R. RICCO, *Il giurisdizionalismo negli Stati estensi nel secolo XVIII*, in «Atti e Memorie della Deputazione di Storia patria per le Antiche Province Modenesi», s. XI, 32 (2010), pp. 182–184.

85. Cfr. RICCO, *Il giurisdizionalismo*, pp. 186–189.

86. G. SALVIOLI, *La legislazione*, cit., p. 27; Id., *Miscellanea*, cit., p. 42; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 101; G. ORLANDI, *I religiosi*, cit., p. 772.

87. C. CERRETTI, *L'Inquisizione abolita negli Stati già estensi sul finire del secolo XVIII e la riduzione delle feste, ed altre riforme ecclesiastiche allora compiute*, in «Memorie della R. Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Modena», s. II, 9 (1895), pp. XVI ss.; G. SALVIOLI, *Miscellanea*, cit., p. 26; G. ORLANDI, *Le campagne modenesi*, cit., pp. 29–30 e nt. 92; G. SANTINI, *op. cit.*, p. 100. Sull'Inquisizione modenese nel secolo delle riforme, si veda C. RIGHI, *L'Inquisizione ecclesiastica a Modena nel 700*, in *Formazione e controllo dell'opinione pubblica*

Per quanto riguarda gli aspetti di nostro specifico interesse, diversi sono gli interventi normativi da ricordare.

Con chirografo 26 marzo 1784, Ercole III ribadiva la piena sottoposizione al regime fiscale ordinario dei beni ecclesiastici⁸⁸, definiti in modo ampio come tutti quei

beni stabili di qualsivoglia siansi natura, che o appartengano a persone ecclesiastiche o destinati sono al servizio delle chiese o all'adempimento di oneri e legati pii, e quindi le mense episcopali, le abbazie, le commende e priorati, i patrimoni dei capitoli, dei consorzî, dei monasterii, de' conventi e di qualunque religione o confraternita, i beneficii parrocchiali e tutti in somma i beni che in qualsivoglia modo cadono sotto la denominazione di beni ecclesiastici, ancorché fossero tali che per avventura richiedessero una speciale ed individua menzione.

Un'elencazione dettagliata che va ricondotta, evidentemente, alle pratiche di elusione legate all'ambigua individuazione dei beni medesimi.

Il chirografo del 15 gennaio 1785 investiva direttamente i feudatari del compito di svolgere attività ispettiva e di controllo circa la gestione finanziaria delle confraternite e delle opere pie assistenziali insistenti nei loro territori, rendendo i vassalli responsabili dell'obbligo della corretta rendicontazione degli enti⁸⁹.

Con chirografo del 21 maggio 1786 erano inoltre rinnovati e rafforzati i limiti, già dettati dalla normativa di Francesco III, relativi agli atti dispositivi posti in essere dai religiosi ed aventi per oggetto beni immobili: restavano vietati quindi, tranne le eccezioni rigidamente previste dal medesimo chirografo, le alienazioni, le permutate, i livelli o gli affitti *ad longum tempus*, il trasferimento di dominio diretto o utile, l'usufrutto⁹⁰.

Si tratta di interventi normativi che vanno letti in concomitanza con l'azione riformatrice di Ludovico Ricci, altro "uomo nuovo" al servizio degli Este, che sotto Ercole III predispose *La riforma degli Istituti Pii*

a Modena nel 700, a c. di A. Biondi, Mucchi, Modena 1986, pp. 51 ss. Sul Sant'Ufficio modenese, dalla creazione alla soppressione, il testo di riferimento è ora G. TRENTI, *I processi del Tribunale dell'Inquisizione di Modena. Inventario generale analitico 1489-1874*, Aedes Muratoriana, Modena 2003.

88. E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 294.

89. E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 294 e 305-308.

90. Ivi, p. 295.

della città di Modena (Modena 1787), prima di assurgere alla presidenza del Consiglio di Economia, carica preludente alla formazione di un catasto che, compiuto nel 1792 ma destinato a non entrare mai in vigore prima dell'arrivo de Francesi, produsse un ulteriore giro di vite sul privilegio laico ed ecclesiastico⁹¹.

La politica convintamente anticurialista di Ercole III ebbe modo di inasprire tutti i provvedimenti di matrice giurisdizionalista adottati dal padre Francesco III, incrementando il numero degli enti ecclesiastici soppressi e sottoponendo a rigorosa vigilanza la vita religiosa e la condotta dei parroci. A tal fine, sin dal 1787, Ercole aveva rafforzato le competenze della « giurisdizione sovrana » nell'ambito del relativo dicastero di governo, guidato ora da Francesco Ferrari in veste di Ministro al Sovrano Diritto ed Economo Generale, dotato, tra gli altri, di poteri di vigilanza « sulla conservazione dei beni ecclesiastici di qualunque natura sieno »⁹².

Ma proprio quando la sovranità dei duchi d'Este aveva appreso a concentrare nell'imperio fiscale una delle sue leve potestative più efficaci, la dominazione napoleonica intervenne a spazzarle via. Con l'arrivo dei francesi si affermava ben altro scenario, quello in cui i principi dell'eguaglianza tributaria prendevano per sempre il posto delle politiche di progressiva riduzione del privilegio fiscale, in cui era fino ad allora consistito, anche nelle sue forme più oltranziste e coraggiose, non solo il giurisdizionalismo estense, ma quello dell'intera Europa di antico regime.

91. Su Ludovico Ricci e sul contesto in cui si trovò a operare, L. PUCCI, *Lodovico Ricci*, cit.

92. E. TAVILLA, *Confraternite*, cit., p. 295. Cfr. anche G. ORLANDI, *Le campagne modenesi*, cit., pp. 110–111.